

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

CR.2015.0042927
del 28/08/2015

- Ai SUE dei Comuni
- Ai SUAP
- Alle Strutture tecniche competenti in materia sismica
- Agli Ordini Ingegneri, Architetti, Geometri delle province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Bologna

- e pc
- ANCI
 - Servizio politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi
 - Servizio Aiuti alle imprese
 - Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche

Oggetto: Ordinanza n. 40 del 6/8/2015, art. 5. Indicazioni in merito al controllo dei progetti di edifici ad uso produttivo

In seguito alla pubblicazione dell'Ordinanza n. 40 del 6 agosto 2015¹, si ritiene utile richiamare le indicazioni contenute nella disposizione relative al controllo dei progetti negli edifici ad uso produttivo e si invitano gli Enti in indirizzo a darne diffusione ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art.5, c.1, della Ordinanza "gli interventi su edifici ad uso produttivo ubicati nei 33 comuni dell'allegato 1 della legge di cui sopra², nonché quelli su edifici delle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal citato allegato 1 che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, possono essere ricondotti ad un procedimento unico, articolato in due fasi:

- la prima fase volta all'eliminazione delle carenze strutturali o a eventuali altri carenze prodotte dai danneggiamenti, identificate al comma 8 dello stesso art. 3, al fine di ottenere, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica necessario alla prosecuzione dell'attività produttiva;

¹ Ordinanza n. 40 del 6 agosto 2015 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo", consultabile nel sito regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione>

² Legge n. 122 del 1 agosto 2012

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

Tel. 051.527.5189
Fax 051.527.5405

Email: commissariodelegatoricostruzione@regione.emilia-romagna.it
Pec: commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ / _____ Classif.

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
5079	802					2015	2	

 Fasc.

2	2
---	---

- la seconda fase relativa agli eventuali interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione.”

Agli interventi di prima fase consegue la verifica di sicurezza (art.3, c.9, L. 122/2012) il cui termine di consegna è stata portato dall'Ordinanza al **31 dicembre 2015**. Inoltre, ai sensi dell'art.5, c.4, dell'Ordinanza, **la verifica di sicurezza tiene luogo anche del deposito ai fini sismici della documentazione relativa agli interventi di prima fase**. Le verifiche sono depositate presso il SUAP del Comune di riferimento che provvede a trasmetterle alla Struttura tecnica competente in materia sismica.

Per gli edifici ubicati nei Comuni sopra citati, per i quali l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una nuova costruzione, non è richiesta la verifica di sicurezza ma il certificato di agibilità sismica. Ai sensi dell'art.5, c.5, dell'Ordinanza, **il certificato, corredato della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente, costituisce unico deposito ai fini sismici** ed esso viene consegnato al SUAP del Comune di riferimento.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art.5, c.7, il parere delle Strutture tecniche competenti in materia sismica sugli interventi estratti a campione viene rilasciato con riguardo alla fase del procedimento in essere al momento dell'estrazione (prima o seconda fase).

Per maggiori precisazioni si rinvia al testo integrale dell'art.5 dell'Ordinanza. Le strutture del Commissario delegato e della Regione sono a disposizione per eventuali informazioni.

Cordiali saluti.

Stefano Bonaccini

